SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 agosto 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72/L

LEGGE 11 agosto 2014, n. **116.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. *(14G00128)*

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.». *(14A06580)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 agosto 2014, n. **117**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92

All'articolo 4, capoverso Art. 97-*bis*, il comma 3 è soppresso.

All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — (*Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati*). — 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. — (*Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria*). — 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014".

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».

All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» sono inserite le seguenti: «altri Ministeri o».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-*bis*:

al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3,» e le parole: «da eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975,

n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».

All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2 del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2496):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal Ministro della giustizia (Orlando) il 27 giugno 2014.

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 27 giugno 2014 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, III, V e XI.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 e 22 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 4, 8, 21, 22 e 23 luglio 2014 e approvato il 24 luglio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1579):

Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 25 luglio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 e 30 luglio 2014.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 28, 29, 30 e 31 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 1° agosto 2014 e approvato il 2 agosto 2014.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2014.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

14G00122

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 30 aprile 2014 ha colpito il territorio dei comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro in provincia di Modena.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'8 AGOSTO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che il giorno 30 aprile 2014 il territorio dei comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in provincia di Modena è stato colpito da una tromba d'aria;

Considerato che detti eventi hanno determinato, danneggiamenti agli edifici, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive, nonché l'abbattimento di alberature, danni ai beni mobili, alla segnaletica stradale, alle barriere antirumore e la dispersione di ingenti quantitativi di frammenti di coperture contenenti cemento amianto;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, ha previsto che le disposizioni di cui all'intero art. 1 del medesimo decreto-legge si applicano anche ai territori della provincia di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alle vigenti procedure in tema di istruttoria tecnica;

Considerato, inoltre, che il predetto decreto legge n. 74/2014 ha altresì previsto che le risorse di cui al comma 5 dell'art. 1 possono essere utilizzate, anche con riferimento ai contributi per danni subiti dai soggetti privati,

per danni alle attività produttive e per gli interventi di messa in sicurezza idraulica, per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi;

Vista la nota della regione Emilia-Romagna del 20 maggio 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, anche sulla base degli esiti della prevista istruttoria tecnica, ricorrono le condizioni necessarie per dar corso alla richiesta deliberazione, con ciò dando attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 1 del decreto-legge n. 74/2014, convertito dalla legge n. 93/2014, rimettendo l'onere degli interventi necessari a carico delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 30 aprile 2014 ha colpito il territorio dei comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in provincia di Modena.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, con i poteri attribuitigli e nel limite delle risorse finanziarie stanziate dal medesimo decreto-legge.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione degli interventi necessari al superamento del predetto contesto emergenziale, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Presidente: RENZI

14A06569

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 agosto 2014.

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge;

Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti»;

Visto l'art. 51, lettera *e)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, l'art. 26, concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l'art. 27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l'art. 35, che abroga l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del servizio antincendio;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265» e successive modificazioni ed in partico-

lare l'art. 640 del codice della navigazione che conferisce all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) il recepimento della normativa emanata dall'International civil aviation organization (I.C.A.O.);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto l'art. 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *v)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 e successive disposizioni di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, recante «Abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 6 aprile 1981;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre 2007, n. 238, recante «Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2011, recante «Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, recante «Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 7 ottobre 2011;

Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli eliporti;

Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici;

Tenuto conto della normativa emanata dall'I.C.A.O.;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni, recante «regole comuni nel campo dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva 2004/36/CE»;

Visto il Regolamento (CE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, recante «i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Considerato di dover armonizzare la normativa del Ministero dell'interno con i regolamenti emanati dalle autorità competenti per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, per la costruzione e l'esercizio degli eliporti e sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici;

Ritenuto di dover aggiornare e semplificare i procedimenti di cui al predetto decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, in ragione del mutato assetto normativo di settore, delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo;

Ritenuto di dover uniformare la terminologia del presente decreto ai Regolamenti dell'Unione Europea sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce:

a) Servizio di salvataggio e antincendio: predisposizione di servizi ed attrezzature di salvataggio e antincendio previsti negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti, di seguito denominato Servizio;

b) presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio: dotazioni e personale addetto previsti per la protezione antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici e per l'assistenza antincendio nelle elisuperfici;

c) soccorritore aeroportuale: personale abilitato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a svolgere la propria attività negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;

d) soccorritore aeroportuale istruttore: soccorritore aeroportuale abilitato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a svolgere l'addestramento dei soccorritori aeroportuali negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;

e) addetto antincendio: personale in possesso di appositi requisiti previsti nel presente decreto, che svolge la propria attività negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici;

f) equipaggiamento di salvataggio e antincendio: automezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, estinguenti e tutte le dotazioni previsti per il salvataggio e l'antincendio;

g) certificato del Servizio: decreto istitutivo del Servizio attestante la conformità dell'organizzazione, del personale e delle dotazioni alla normativa applicabile, di seguito denominato Certificato.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture:

a) aeroporti aperti al traffico commerciale, di seguito denominati aeroporti, ove il Servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) eliporti individuati dal relativo regolamento emanato dall'E.N.A.C., di seguito denominati eliporti;

c) aeroporti di aviazione generale;

d) aviosuperfici individuate dal regolamento emanato dall'E.N.A.C. concernente la disciplina generale della protezione antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici;

e) elisuperfici di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, di seguito denominate elisuperfici.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano:

a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonché i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento;

b) il procedimento per l'abilitazione dei soccorritori aeroportuali;

c) il procedimento per l'abilitazione di soccorritore aeroportuale istruttore;

d) il procedimento per l'attivazione del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, di seguito denominato Presidio;

e) i requisiti degli addetti antincendio.

Capo I

AEROPORTI ED ELIPORTI

Art. 3.

Categorie degli aeroporti e degli eliporti

1. Ai fini del Servizio, gli aeroporti e gli eliporti sono suddivisi nelle categorie individuate dai rispettivi regolamenti emanati dalle autorità competenti.

Art. 4.

Certificazione del Servizio

1. Il Certificato è emanato dal Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Direttore centrale. Il mantenimento dei requisiti previsti nel Certificato è verificato periodicamente dall'Ufficio Ispettivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Ufficio Ispettivo, secondo programmi e modalità che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile definisce anche in accordo con l'E.N.A.C., ai sensi della normativa vigente.

2. Il responsabile del Servizio presenta all'Ufficio ispettivo, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, richiesta di accertamento ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dell'attivazione del Servizio, corredata della documentazione di cui all'art. 6 e all'allegato I al presente decreto.

3. L'accertamento è attuato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 da una commissione nominata dal dirigente dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e composta da un rappresentante dell'E.N.A.C. all'uopo designato e da un funzionario tecnico dei vigili del fuoco che espleta anche le funzioni di segretario.

4. L'accertamento è attuato anche mediante prove di salvataggio e antincendio su scenario simulato presso l'infrastruttura interessata, al fine di valutare sia la capacità tecnica, individuale e di squadra, dei soccorritori aeroportuali che la rispondenza del Servizio a quanto previsto dall'art. 5 e dal piano di emergenza. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio ispettivo.

5. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede entro quindici giorni al rilascio delle abilitazioni e a trasmettere gli atti alla Direzione Centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai fini del rilascio del Certificato. Il Certificato è riferito alla categoria antincendio determinata dall'E.N.A.C.

6. Il responsabile del Servizio comunica tempestivamente all'Ufficio ispettivo, per il tramite del Comando, e all'E.N.A.C. le modifiche, rispetto alla configurazione del Servizio di cui al Certificato, nei casi espressamente indicati dalle procedure per la riduzione temporanea della categoria antincendio approvate in sede di accertamento da parte della commissione.

7. Ferme restando le prerogative dell'E.N.A.C. sulla determinazione della categoria antincendio, l'elevazione della stessa comporta il rilascio di un nuovo Certificato, con le modalità previste dal presente articolo.

8. Per l'inserimento di nuovi soccorritori aeroportuali nel Servizio successivamente all'emanazione del Certificato, il responsabile del Servizio, ai soli fini del conseguimento delle apposite abilitazioni, presenta la richiesta di accertamento di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui all'art. 6. L'accertamento è attuato da una commissione nominata dal dirigente dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e costituita secondo le direttive emanate dal Direttore centrale.

Art. 5.

Requisiti e caratteristiche del Servizio

1. Il numero minimo di soccorritori aeroportuali da garantire, durante gli orari d'apertura degli aeroporti e degli eliporti, è stabilito dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, all'atto dell'accertamento finalizzato all'emanazione

del Certificato. La determinazione deve tenere conto delle indicazioni contenute nella normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonché dall'Unione Europea.

2. Il livello minimo di equipaggiamento di soccorso negli aeroporti e negli eliporti deve rispettare quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonché dall'Unione Europea.

3. Ai fini della regolarità e dell'efficienza del Servizio, il responsabile garantisce il mantenimento delle condizioni che hanno consentito il rilascio del Certificato e il rispetto dei requisiti contenuti dallo stesso.

4. Il responsabile del Servizio provvede, con l'ausilio di un soccorritore aeroportuale istruttore, di seguito denominato Istruttore, a predisporre ed attuare il piano di addestramento sia di primo inserimento che periodico dei soccorritori aeroportuali, in conformità a quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonché dall'Unione Europea; le attività di addestramento devono essere riportate nell'apposito registro previsto dall'allegato I al presente decreto.

Art. 6.

Soccorritori aeroportuali

1. La prima abilitazione di soccorritore aeroportuale, rilasciata ai sensi del presente decreto, è riferita sia all'infrastruttura in cui il soccorritore aeroportuale è destinato a svolgere la propria attività sia alla categoria antincendio per la quale è stata rilasciata l'abilitazione. Ai fini del conseguimento della prima abilitazione, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del comma 8, la documentazione di seguito indicata per ogni aspirante soccorritore aeroportuale:

a) certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al presente decreto, da rinnovare con la periodicità ivi indicata;

b) attestato di idoneità tecnica a seguito del corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni;

c) attestato di frequenza di un corso di formazione ed addestramento in materia di soccorso aeroportuale ed eliportuale, erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un Istruttore in servizio presso la stessa struttura dell'aspirante soccorritore aeroportuale e che abbia svolto almeno cinque anni di attività didattica ai fini del mantenimento dell'operatività dei soccorritori aeroportuali. Il programma e le modalità di svolgimento del corso sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.

2. La regolare iscrizione negli elenchi dei vigili volontari del Ministero dell'interno soddisfa i requisiti previsti al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. L'abilitazione di soccorritore aeroportuale deve essere aggiornata ogni qual volta sia presentata la richiesta di cui all'art. 4, comma 7, o il soccorritore aeroportuale debba essere inserito nel Servizio di altra infrastruttura. Ai fini di tale aggiornamento, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del comma 8, l'attestato di abilitazione e il certificato di cui al comma 1, lettera *a)*, di ogni soccorritore aeroportuale.

4. Il mancato rinnovo del certificato di idoneità psicofisica ed attitudinale non consente al soccorritore aeroportuale lo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui il certificato sia scaduto da oltre diciotto mesi, l'abilitazione decade.

5. L'attività di soccorritore aeroportuale è consentita fino al compimento dell'età pensionabile prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 7.

Soccorritori aeroportuali istruttori

1. Il responsabile del Servizio provvede a che almeno uno dei soccorritori aeroportuali consegua l'abilitazione di Istruttore, presentando richiesta al Comando.

2. Le modalità di conseguimento dell'abilitazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.

3. L'accertamento è attuato entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività di formazione da una commissione nominata con le modalità di cui all'art. 4, comma 8.

4. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio ispettivo. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede entro quindici giorni al rilascio dell'abilitazione.

Capo II

AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE,

AVIOSUPERFICI ED ELISUPERFICI

Art. 8.

Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio

1. Le procedure previste dal decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011 si applicano alle infrastrutture di cui al presente capo, ivi comprese le elisuperfici.

2. La presentazione al Comando della richiesta di accertamento della conformità del Presidio consente l'inizio dell'attività di presidio.

3. In caso di esito non favorevole dell'accertamento, il Comando comunica tempestivamente le difformità rilevate all'E.N.A.C. per gli aspetti di competenza. Il Presidio si ritiene ripristinato non appena il responsabile comunichi al Comando e all'E.N.A.C. di aver eliminato le difformità rilevate e presenti al Comando contestualmente richiesta di nuovo accertamento.

4. Il mantenimento delle condizioni di rispondenza del presidio ai requisiti previsti dalla normativa emanata dal Ministero dell'interno, nonché dai relativi regolamenti emanati dall'E.N.AC., è verificato dal Comando attraverso controlli a campione. In caso di esito non favorevole della verifica, si applica quanto previsto al comma 3.

5. Il responsabile del presidio comunica preventivamente al Comando qualunque modifica rispetto a quanto dichiarato nella documentazione allegata alla richiesta di accertamento.

6. Per l'inserimento di nuovo personale addetto nel presidio successivamente all'accertamento di cui al comma 2, il responsabile presenta al Comando la documentazione di cui all'art. 9.

Art. 9.

Addetti antincendio

1. Ai fini dell'attivazione del presidio, il responsabile allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 8, comma 2, la documentazione inerente al personale addetto di seguito indicata:

a) per gli addetti antincendio:

1) certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al presente decreto, da rinnovare con la periodicità ivi indicata;

2) attestato di idoneità tecnica a seguito del corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni;

3) la dichiarazione con cui si attesta l'avvenuta formazione teorico-pratica in relazione alle caratteristiche dell'infrastruttura e delle procedure di primo intervento di soccorso e lotta antincendio specifiche, nonché all'utilizzo dell'equipaggiamento di soccorso presente;

b) per le unità operative non abilitate di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, la dichiarazione con cui attesta di aver fornito le informazioni utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi inerenti al soccorso e alla lotta antincendio nella infrastruttura di interesse.

2. La regolare iscrizione negli elenchi dei vigili volontari del Ministero dell'interno soddisfa i requisiti previsti al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2).

3. Il mancato rinnovo del certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale non consente all'addetto antincendio lo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale sia scaduto da oltre diciotto mesi, il responsabile, ai fini del reinserimento dell'addetto antincendio nel Presidio, presenta anche la dichiarazione aggiornata di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3).

4. L'attività di addetto antincendio e di unità operativa non abilitata è consentita fino al compimento dell'età pensionabile prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Il responsabile dei Servizi già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto presenta entro sessanta giorni la richiesta di cui all'art. 7, comma 1.

2. Alla scadenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, dopo la verifica da parte del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali del personale, si procede come di seguito specificato:

a) per il personale che presta servizio presso un'infrastruttura di cui al Capo I si procede al rilascio della nuova abilitazione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto;

b) al personale che presta servizio presso una infrastruttura di cui al Capo II è consentito lo svolgimento dell'attività di addetto antincendio in ogni infrastruttura ivi indicata, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, numero 3).

3. Alle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4 e all'art. 9, comma 3.

4. L'attestato di frequenza di corsi di formazione finalizzati all'abilitazione del personale soccorritore per aeroporti e per eliporti di ogni categoria antincendio, già autorizzati con le modalità di cui alla previgente normativa alla data di entrata in vigore del presente decreto, esonera l'aspirante soccorritore aeroportuale dal possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

5. I decreti ministeriali emanati ai sensi della normativa previgente per le assistenze antincendio delle elisuperfici mantengono la validità. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati all'emanazione di decreti istitutivi di assistenze antincendio nelle elisuperfici si applicano le disposizioni previste dall'art. 8.

6. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di addetto antincendio per gli aeroporti di aviazione generale, per le aviosuperfici e per le elisuperfici si applicano le disposizioni previste dall'art. 9.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.

2. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.

3. Ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, le attività erogate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, sono rese a titolo oneroso.

4. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2014

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO *I*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO.

La richiesta deve essere presentata dal gestore dell'infrastruttura o da altro soggetto autorizzato dall'E.N.A.C. in triplice copia, di cui una in formato elettronico, allegando la seguente documentazione:

1. documentazione attestante la categoria antincendio dell'aeroporto o dell'eliporto determinata dall'E.N.A.C.;

2. relazione descrittiva dell'infrastruttura e dei velivoli in movimento;

3. planimetria in scala adeguata dell'infrastruttura, recante:

a. i locali per i servizi antincendio, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonché gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico dei soccorritori aeroportuali;

b. la rete di collegamenti interni percorribili dai mezzi di soccorso, la localizzazione dei cancelli per l'uscita dei mezzi dall'area aeroportuale, nell'eventualità di incidenti fuori dal sedime aeroportuale, e la rete viaria esterna;

4. documentazione relativa all'equipaggiamento di soccorso e descrizione della scorta di agenti estinguenti primari e complementari;

5. dichiarazione sulla presenza o meno di apparecchiature radioricetrasmittenti tra automezzi e postazione antincendio verso la torre di controllo o i velivoli;

6. certificazioni riguardanti gli impianti antincendio fissi ovvero mobili installati e l'eventuale riserva idrica in serbatoio a caduta, con schema funzionale dell'impianto;

7. piano di emergenza e relative procedure;

8. descrizione dell'organizzazione del Servizio, da cui risulti:

a. orario del servizio, turni previsti e numero di soccorritori aeroportuali per ciascun turno, specificando il numero di quelli in possesso anche dell'attestato di cui alla lettera c;

b. elenco dei soccorritori aeroportuali con allegata documentazione di cui all'articolo 6;

c. elenco dei soccorritori aeroportuali in possesso dell'attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario, comprensivo almeno delle seguenti competenze: BLSD, supporto vitale a traumatizzato (SVT), informazione pediatrica, estricazioni complesse in soccorso a persona, nozioni di macroemergenza in ambito sanitario;

d. nominativi degli Istruttori;

e. piano delle attività di addestramento;

9. copia dei seguenti registri, da utilizzare ai fini della corretta gestione del Servizio:

a. presenze dei soccorritori aeroportuali, con l'individuazione, in ogni turno di servizio, del capo della squadra di soccorso e lotta antincendio;

b. informazioni utili e disposizioni di servizio, con la relativa data;

c. addestramenti, in cui sia riportata l'attività di ogni soccorritore aeroportuale nel rispetto del piano delle attività di addestramento;

d. prove di allarme, con indicati i tempi di risposta della squadra;

e. controlli dell'equipaggiamento di soccorso;

f. estinguenti, con indicate quantità e date di scadenza;

10. procedure per l'abbassamento temporaneo della categoria antincendio a seguito di modifiche della consistenza del Servizio verificata dalla commissione in occasione del rilascio del Certificato;

11. documentazione integrativa eventualmente richiesta ai fini dell'accertamento della conformità del Servizio.

ALLEGATO *II*

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE

1. Per lo svolgimento dell'attività di soccorritore aeroportuale e di addetto antincendio, è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella tabella I allegata aldecreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

2. Il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale è rilasciato dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di visita medica effettuata presso il Comando entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La richiesta di visita medica deve essere presentata dal responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del Comando, corredata degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio di seguito indicati, da effettuarsi entro i due mesi antecedenti la presentazione della richiesta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, convenzionate, autorizzate e parificate alle strutture interne del servizio sanitario nazionale:

VES, Emocromo completo con formula, Piastrine, Glicemia, Azotemia, Creatininemia, Transaminasi GOT, Transaminasi GPT, Bilirubinemia totale e frazionata, Gamma GT, Colesterolemia totale, Colesterolemia LDL, Colesterolemia HDL, Trigliceridemia, Esame urine completo, Esame tossicologico delle urine e alcoluria, Visita medica generale con relazione clinica scritta [(1)], Elettrocardiogramma a riposo, Spirometria (Curva flusso-volume di massima espirazione ed inspirazione), Visita specialistica ORL corredata della ricerca clinica dei segni spontanei vestibolari, Audiometria tonale refertata dallo specialista ORL, Visita specialistica oculistica con prescrizione lenti (indicando anche il visus naturale per lontano oltre alla correzione diottrica), Esame del fondo oculare, Accertamento psicoattitudinale con giudizio (test di attenzione e test di memoria a breve termine), intervista psicologica corredata di test di personalità [(2)].

[(1)] Per visita medica generale con relazione clinica scritta s'intende il processo verbale scritto (Anamnesi familiare, Anamnesi personale fisiologica, Anamnesi personale patologica remota e prossima, Esame obiettivo fisico generale, Alterazioni anatomiche e funzionali clinicamente rilevate) rilasciato a seguito di visita medica dal medico specialista internista o da medico legale o da medico del lavoro dipendente di una struttura sanitaria pubblica territoriale o privata purché regolarmente autorizzata, accreditata e convenzionata con il SSN.

[(2)] Nel caso di impedimento all'effettuazione del suddetto accertamento da parte delle strutture sanitarie pubbliche territoriali o private purché regolarmente autorizzate, accreditate e convenzionate con il SSN, dovrà essere prodotto il referto scritto di visita specialistica psichiatrica corredata di test di personalità.

4. Il certificato deve essere rinnovato con la periodicità prevista per il personale volontario iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno; a tal fine la richiesta deve essere presentata dal responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del Comando prima della scadenza della validità. La presentazione della richiesta entro i termini temporali di validità consente la continuazione dello svolgimento dell'attività.

14A06545

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 luglio 2014.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del Servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012 e 30 settembre 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 dicembre 2013, recante la ripartizione in capitoli dell'Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di euro 11.146.853 così ripartito: nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», sul capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 4.058.000; nell'ambito della missione «politiche previdenziali» - programma «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati», sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000;

Viste la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, in data 16 aprile 2014, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, in data 3 aprile 2014;

Considerato che, per il corrente anno 2014, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2014, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 3 aprile 2014, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 386 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 4.168.800.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2014, pari ad euro 6.978.053, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*); *B)*, numero 1; *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2014.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande prodotte nell'anno 2013 continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2014, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dalla legge n. 228 del 2012. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2014, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013, nonché quelle prodotte per il 2014 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per l'anno precedente, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2015, salvo monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2014, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne prev. n. 2577

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER GLI ANNI 2014 e 2015[1]

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome …………………………………………………… nome ………………………………………
Nato/a il………………………………a ……………………………………………………………………………(Prov............)
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………….……..……
Residente a ……………………………………………………………………………………………..……………..(Prov............)
In via/piazza ……………………………………………………………………….…………..n.......................... (CAP………….)
Tel. ……………………………..
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)[2] …………………………………………...…………….…………………..

grande invalido/a di Tabella, E lettera .... (iscrizione n ....) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione[3] erogata da[4]……………………………………………………, via ……………………………………………
……………………………………CAP ……………………………(città)…………. ………………………..,

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per gli anni 2014 e 2015.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- o di avere usufruito per l'anno 2013 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore;
- o di non aver usufruito nell'anno 2013, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
  - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
  - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma[5] ………………………………………………………………………………………..

[1] Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l'assegno nell'anno 2013;
[2] Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni; chi volesse dotarsi gratuitamente di un indirizzo PEC può effettuare la richiesta sul portale www.postacertificata.gov.it;
[3] Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;
[4] Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di ________________, via ___________ n. ___ CAP________;
[5] In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.

14A06568

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 luglio 2014.

Modifica alle tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998, e successive modificazioni, concernente le tabelle relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° agosto 2005 in materia di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - S.O. n. 258 del 5 novembre 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 febbraio 2006, recante modificazioni al citato d.m. 1° agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione della scuola di specializzazione «di Medicina d'emergenza-urgenza»;

Considerata la necessità di consentire agli specialisti in Medicina d'emergenza-urgenza la partecipazione ai concorsi pubblici indetti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di provvedere all'integrazione delle tabelle relative alle specializzazioni equipollenti;

Acquisito al riguardo, il parere, del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità del parere espresso al Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 settembre 2011, la specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza è inserita tra le specializzazioni equipollenti ai fini dell'accesso alla disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Art. 2.

1. La tabella B relativa alle specializzazioni equipollenti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1998, è modificata come indicato nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO *1*

Alle specializzazioni di cui alla tabella B del decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni è aggiunta la seguente specializzazione:

Area medica e delle specialità mediche

13) MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA.

Scuole equipollenti:

Medicina d'emergenza - urgenza.

14A06536

DECRETO 29 luglio 2014.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 8.2 della Farmacopea Europea 8ª edizione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'articolo 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (13) 2 adottata in data 21 marzo 2013 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2014 del Supplemento 8.2 della Farmacopea Europea 8ª edizione;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 8.2 della Farmacopea Europea 8ª edizione, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2014.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'articolo 123, comma 1, lettera *b)*, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n.128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961 n. 1242.

Roma, 29 luglio 2014

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 8.2 DELLA FARMACOPEA EUROPEA 8^ EDIZIONE

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
5.22.	Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine	Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise	Nomi delle droghe vegetali utilizzate nella medicina tradizionale Cinese

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum	(2764)	Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)	Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (acellulaire, multicomposé), adsorbé, à teneur réduite en antigène(s)	Vaccino difterico, tetanico e pertossico (acellulare, multicomponente), adsorbito a basso contenuto di antigene

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Magnesii hydrogenophosphas trihydricus ad praeparationes homoeopathicas	(2505)	Magnesium phosphoricum for homoeopathic preparations	Magnesia phosphorica pour préparations homéopathiques	Magnesium phosphoricum per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Brimonidini tartras	(2760)	Brimonidine tartrate	Brimonidine (tartrate de)	Brimonidina tartrato
Chlormadinoni acetas	(2702)	Chlormadinone acetate	Chlormadinone (acétate de)	Clormadinone acetato
Esomeprazolum magnesicum dihydricum	(2787)	Esomeprazole magnesium dihydrate	Esoméprazole magnésique dihydraté	Esomeprazolo magnesio diidrato
Factoris IX coagulationis humani (ADNr) solutio concentrate	(2522)	Human coagulation factor IX (rDNA) concentrated solution	Facteur IX de coagulation humain (ADNr), solution concentrée de	Fattore IX della coagulazione del sangue umano, soluzione concetrata
Quetiapini fumaras	(2541)	Quetiapine fumarate	Quétiapine (fumarate de)	Quetiapina fumarato
Valacicloviri hydrochloridum hydricum	(2751)	Valaciclovir hydrochloride, hydrated	Valaciclovir (chlorhydrate de) hydraté	Valaciclovir cloridrato idrato
Vardenafili hydrochloridum trihydricum	(2782)	Vardenafil hydrochloride trihydrate	Vardénafil (chlorhydrate de) trihydraté	Vardenafil cloridrato triidrato

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
1.	General Notices	Prescriptions Générales	Prescrizioni Generali
2.2.32.	Loss on drying	Perte à la dessiccation	Perdita all'essiccamento
2.4.27.	Heavy metals in herbal drugs and herbal drug preparations	Metaux lourds dans les drogues végétales et les préparationes à base de drogues végétales	Metalli pesanti nelle droghe vegetali e e nelle preparazioni a base di droghe vegetali
2.5.12.	Water: semi-micro determination	Semi-microdosage de l'eau	Semi-micro determinazione dell'acqua
2.6.21.	Nucleic acid amplification techniques	Techniques d'amplification des acides nucléiques	Tecniche di amplificazione dell'acido nucleico

2.7.4.	Assay of human coagulation factor VIII	Dosage du facteur VIII de coagulation humain	Dosaggio del fattore VIII di coagulazione del sangue umano
2.7.22.	Assay of human coagulation factor XI	Dosage du facteur XI de coagulation humain	Dosaggio del fattore XI di coagulazione del sangue umano
2.8.13.	Pesticide residues	Résidus de pesticides	Residui di pesticidi
4.	Reagents *(new, revised, corrected)*	Réactifs *(nouveaux, révisés, corrigés)*	Reattivi *(nuovi, revisionati, corretti)*

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Producta allergenica	(1063)	Allergen products	Produits allergènes	Prodotti allergenici

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum	(0216)	Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures	Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires	Vaccino della rabbia per uso umano, preparato in colture cellulari

DROGHE VEGETALI e

PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Carthami flos	(2386)	Safflower flower	Carthame (fleur de)	Cartamo fiore
Coriandri aetheroleum	(1820)	Coriander oil	Coriandre (huile essentielle de)	Coriandolo essenza
Coriandri fructus	(1304)	Coriander	Coriandre	Coriandolo
Eucalypti folium	(1320)	Eucalyptus leaf	Eucalyptus (feuille d')	Eucalipto foglia
Millefolli herba	(1382)	Yarrow	Achillée millefeuille	Achillea millefolim
Ononidis radix	(1879)	Restharrow root	Bugrane (racine de)	Ononide radice
Piperis longi fructus	(2453)	Long pepper	Poivre long	Pepe lungo frutto
Salviae trilobae folium	(1561)	Sage leaf, three-lobed	Sauge trilobée (feuille de)	Salvia trilobata foglia
Serpylli herba	(1891)	Wild thyme	Serpolet	Timo serpillo
Terebinthinae aetheroleum	(1627)	Turpentine oil	Térébenthine (huile essentielle de)	Trementina essenza
Thymi herba	(0865)	Thyme	Thym	Timo
Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum	(1898)	Valerian dry hydroalcoholic extract	Valériane (extrait hydroalcoolique sec de)	Valeriana estratto secco idroalcoolico

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas	(2023)	Allium sativum for homoeopathic preparations	Allium sativum pour préparations homéophatiques	Allium sativum per preparazioni omeopatiche
Anamirta cocculus ad praeparationes homoeopathicas	(2486)	Cocculus for homoeopathic preparations	Cocculus indicus pour préparations homéopathiques	Anamirta cocculus per preparazioni omeopatiche
Apis mellifera ad praeparationes homoeopathicas	(2024)	Apis for homoeopathic preparations	Apis mellifica pour préparations homéopathiques	Apis mellifera per preparazioni omeopatiche
Arsenii trioxidum ad praeparationes homoeopathicas	(1599)	Arsenicum album for homoeopathic preparations	Arsenicum album pour préparations homéopathiques	Arsenicum album per preparazioni omeopatiche
Barii chloridum dihydricum ad praeparationes homoeopathicas	(2142)	Barium chloratum for homoeopathic preparations	Baryta muriatica pour préparations homéopathiques	Barium chloratum per preparazioni omeopatiche
Cadmii sulfas hydricus ad praeparationes homoeopathicas	(2143)	Cadmium sulfuricum for homoeopathic preparations	Cadmium sulfuricum pour préparations homéopathiques	Cadmium sulfuricum per preparazioni omeopatiche
Calcii iodidum tetrahydricum ad praeparationes homoeopathicas	(2144)	Calcium iodatum for homoeopathic preparations	Calcarea iodata tétrahydraté pour préparations	Calcium iodatum per preparazioni omeopatiche

			homéopathiques	
Croci sativi stigma ad praepara-tiones homoeopathicas	(1624)	Crocus for homoeopathic preparations	Crocus sativus pour préparations homéopathiques	Crocus sativus per preparazioni omeopatiche
Cupri acetas monohydricus ad praeparationes homoeopathicas	(2146)	Cuprum aceticum for homoeopathic preparations	Cuprum aceticum pour préparations homéopathiques	Cuprum aceticum per preparazioni omeopatiche
Cuprum ad praeparationes homoeopathicas	(1610)	Cuprum metallicum for homoeopathic preparations	Cuprum metallicum pour préparations homéopathiques	Cuprum metallicum per preparazioni omeopatiche
Ferrum ad praeparationes homoeopathicas	(2026)	Ferrum metallicum for homoeopathic preparations	Ferrum metallicum pour préparations homéophatiques	Ferrum metallicum per preparazioni omeopatiche
Hedera helix ad praepa-rationes homoeopathicas	(2092)	Hedera helix for homoeopathic preparations	Hedera helix pour préparations homéopathiques	Hedera helix per preparazioni omeopatiche
Hyoscyamus niger ad praeparationes homoeopathicas	(2091)	Hyoscyamus for homoeopathic preparations	Hyoscyamus niger pour préparations homéopathiques	Hyoscyamus niger per preparazioni omeopatiche
Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicas	(2028)	Hypericum for homoeopathic preparations	Hypericum perforatum pour préparations homéopathiques	Hypericum perforatum per preparazioni omeopatiche
Kalii bichromas ad praeparationes homoeopathicas	(2501)	Kalium bichromicum for homoeopathic preparations	Kalium bichromicum pour préparations homéopathiques	Kalium bichromicum per preparazioni omeopatiche
Natrii tetrachloroauras dihydricus ad praeparationes Homoeopathicas	(2141)	Aurum chloratum natronatum for homoeopathic preparations	Aurum muriaticum natronatum pour préparations homéopathiques	Aurum chloratum natronatum per preparazioni omeopatiche
Semecarpus anacardium ad praeparationes homoeopathicas	(2094)	Anacardium for homoeopathic preparations	Anacardium orientale pour préparations homéopathiques	Anacardium orientale per preparazioni omeopatiche
Sulfur ad praeparationes homoeopathicas	(2515)	Sulfur for homoeopathic preparations	Sulfur pour préparations homéopathiques	Sulfur per preparazioni omeopatiche
Urtica dioica ad praepa-rationes homoeopathicas	(2030)	Urtica dioica for homoeopathic preparations	Urtica dioica pour préparations homéophatiques	Urtica dioica per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Alaninum	(0752)	Alanine	Alanine	Alanina
Amikacini sulfas	(1290)	Amikacin sulphate	Amikacine (sulfate d')	Amikacina solfato
Amikacinum	(1289)	Amikacin	Amikacine	Amikacina
Arginini aspartas	(2096)	Arginine aspartate	Arginine (aspartate de)	Arginina aspartato
Arginini hydrochloridum	(0805)	Arginine hydrochloride	Arginine (chlorhydrate d')	Arginina cloridrato
Argininum	(0806)	Arginine	Arginine	Arginino
Cholesterolum	(0993)	Cholesterol	Cholestérol	Colesterolo
Cilastatinum natricum	(1408)	Cilastatin sodium	Cilastatine sodique	Cilastatina sodica
Cyanocobalaminum	(0547)	Cyanocobalamin	Cyanocobalamine	Cianocobalamina
Diclofenacum kalicum	(1508)	Diclofenac potassium	Diclofénac potassique	Diclofenac potassico
Diclofenacum natricum	(1002)	Diclofenac sodium	Diclofénac sodique	Diclofenac sodico
Esomeprazolum magnesicum trihydricum	(2372)	Esomeprazole magnesium trihydrate	Esoméprazole magnésique trihydraté	Esomeprazolo magnesio triidrato
Fenticonazoli nitras	(1211)	Fenticonazole nitrate	Fenticonazole (nitrate de)	Fenticonazolo nitrato
Fibrini glutinum	(0903)	Fibrin sealant kit	Colle-fibrine (nécessaire de)	Colla di fibrina
Fulvestrantum	(2443)	Fulvestrant	Fulvestrant	Fulvestrant
Histidini hydrochloridum monohydricum	(0910)	Histidine hydrochloride monohydrate	Histidine (chlorhydrate d') monohydraté	Istidina cloridrato monoidrato
Histidinum	(0911)	Histidine	Histidine	Istidina
Indometacinum	(0092)	Indometacin	Indométacine	Indometacina
Interferoni gamma-1b	(1440)	Interferon gamma-1b	Interféron gamma-1b	Interferone gamma-1b

solutio concentrata		concentrated solution	(solution concentrée d')	soluzione concentrata
Levocabastini hydro-chloridum	(1484)	Levocabastine hydrochloride	Lévocabastine (chlorhydrate de)	Levocabastina cloridrato
Lini oleum virginale	(1908)	Linseed oil, virgin	Lin (huile de) vierge	Olio di semi di lino vergine
Macrogoli stearas	(1234)	Macrogol stearate	Macrogol (stéarate de)	Macrogol stearato
Magnesii gluconas	(2161)	Magnesium gluconate	Magnésium (gluconate de)	Magnesio gluconato
Mangani gluconas	(2162)	Manganese gluconate	Manganèse (gluconate de)	Manganese gluconato
Neostigmini bromidum	(0046)	Neostigmine bromide	Néostigmine (bromure de)	Neostigmina bromuro
Neostigmini metilsulfas	(0626)	Neostigmine metilsulfate	Néostigmine (métilsulfate de)	Neostigmina metilsolfato
Pancreatis pulvis	(0350)	Pancreas powder	Pancréas (poudre de)	Pancreas polvere
Phenylalaninum	(0782)	Phenylalanine	Phénylalanine	Fenilalanina
Plasma humanum coag-mentatum conditumque ad exstinguendum virum	(1646)	Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)	Plasma humain (mélange de) traité pour viroinactivation	Plasma umano (raccolto e trattato per inattivare i virus)
Rifamycinum natricum	(0432)	Rifamycin sodium	Rifamycine sodique	Rifamicina sodica
Selegilini hydrochloridum	(1260)	Selegiline hydrochloride	Sélégiline (chlorhydrate de)	Selegilina cloridrato
Tyrosinum	(1161)	Tyrosine	Tyrosine	Tirosina
Zidovudinum	(1059)	Zidovudine	Zidovudine	Zidovudina

TESTI CORRETTI

MONOGRAFIE
PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e
MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Fludeoxyglucosi (^{18}F) solutio iniectabilis	(1325)	Fludeoxyglucose (^{18}F) injection	Fludésoxyglucose (^{18}F) (solution injectable de)	Fludesossiglucosio (^{18}F) preparazione iniettabile

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae inactivatum	(0959)	Avian infectious bronchitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la bronchite infectieuse aviaire	Vaccino inattivato della bronchite infettiva aviaria (*la correzione riguarda solo il testo francese*)

MONOGRAFIE

Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Dutasteride	(2641)	Dutasteride	Dutastéride	Dutasteride
Hydroxypropylbetadexum	(1804)	Hydroxypropylbetadex	Hydroxypropylbetadex	Idrossipropilbetadex
Magaldratum	(1539)	Magaldrate	Magaldrate	Magaldrato
Mannitolum	(0559)	Mannitol	Mannitol	Mannitolo

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 8.2

CAPITOLI GENERALI

No.	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
2.4.27.	Heavy metals in herbal drugs and herbal drug preparations	Metaux lourds dans les drogues végétales et les préparationes à base des drogues végétales	Metalli pesanti nelle droghe vegetali e e nelle preparazioni a base di droghe vegetali
	previously	*en ramplecement de*	*in sostituzione di*
	Heavy metals in herbal drugs and fatty oils	Metaux lourds dans les drogues végétales et dans les huiles grasses	Metalli pesanti nelle droghe vegetali e negli oli grassi

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

No.	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
(1627)	Turpentine oil	Térébenthine (huile essentielle de)	Trementina essenza
	previously	*en ramplecement de*	*in sostituzione di*
	Turpentine oil, *Pinus pinaster*	Térébenthine type *Pinus pi-naster* (huile	Trementina essenza, tipo *Pinus*

	type	essentielle de)	*pinaster*

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

No.	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
(2023)	Allium sativum for homoeopathic preparations *previously* Garlic for homoeopathic preparations	Allium sativum pour préparations homéophatiques *en ramplecement de* Ail pour préparations homéophatiques	Allium sativum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Aglio per preparazioni omeopatiche
(2094)	Anacardium for homoeopathic preparations *previously* Oriental cashew for homoeopathic preparations	Anacardium orientale pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Anacardier d'Orient pour préparations homéopathiques	Anacardium orientale per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Anacardio orientale per preparazioni omeopatiche
(2024)	Apis for homoeopathic preparations *previously* Honey bee for homoeopathic preparations	Apis mellifica pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Abeille domestique pour préparations homéophatiques	Apis mellifera per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Ape domestica per preparazioni omeopatiche
(1599)	Arsenicum album for homoeopathic preparations *previously* Arsenious trioxide for homoeopathic preparations	Arsenicum album pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Arsénieux (anhydride) pour préparations homéopathiques	Arsenicum album per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Arsenioso triossido per preparazioni omeopatiche
(2141)	Aurum chloratum natronatum for homoeopathic preparations *previously* Sodium tetrachloroaurate dihydrate for homoeopathic preparations	Aurum muriaticum natronatum pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Sodium (tétrachloroaurate de) dihydraté pour préparations homéopathiques	Aurum chloratum natronatum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Sodio tetracloroaurato diidrato per preparazioni omeopatiche
(2142)	Barium chloratum for homoeopathic preparations *previously* Barium chloride dihydrate for homoeopathic preparations	Baryta muriatica pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Barium (chlorure de) dihydraté pour préparations homéopathiques	Barium chloratum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Bario cloruro diidrato per preparazioni omeopatiche
(2143)	Cadmium sulfuricum for homoeopathic preparations *previously* Cadmium sulfate hydrate for homoeopathic preparations	Cadmium sulfuricum pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Cadmium (sulfate de) hydraté pour préparations homéopathiques	Cadmium sulfuricum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Cadmio solfato idrato per preparazioni omeopatiche
(2144)	Calcium iodatum for homoeopathic preparations *previously* Calcium iodide tetrahydrate for homoeopathic preparations	Calcarea iodata tétrahydraté pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Calcium (iodure de) tétrahydraté pour préparations homéopathiques	Calcium iodatum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Calcio tetraidrato per preparazioni omeopatiche

(2486)	Cocculus for homoeopathic preparations *previously* Anamirta cocculus for homoeopathic preparations	Cocculus indicus pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Anamirta cocculus pour préparations homéopathiques	Anamirta cocculus per preparazioni omeopatiche *invariato*
(1624)	Crocus for homoeopathic preparations *previously* Saffron for homoeopathic preparations	Crocus sativus pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Safran pour préparations homéopathiques	Crocus sativus per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Zafferano per preparazioni omeopatiche
(2146)	Cuprum aceticum for homoeopathic preparations *previously* Copper acetate monohydrate for homoeopathic preparations	Cuprum aceticum pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Cuivre (acétate de) monohydraté pour préparations homéopathiques	Cuprum aceticum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Rame acetato monoidrato per preparazioni omeopatiche
(1610)	Cuprum metallicum for homoeopathic preparations *previously* Copper for homoeopathic preparations	Cuprum metallicum pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Cuivre pour préparations homéopathiques	Cuprum metallicum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Rame per preparazioni omeopatiche
(2026)	Ferrum metallicum for homoeopathic preparations *previously* Iron for homoeopathic preparations	Ferrum metallicum pour préparations homéophatiques *en ramplecement de* Fer pour préparations homéophatiques	Ferrum metallicum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Ferro per preparazioni omeopatiche
(2092)	Hedera helix for homoeopathic preparations *unchanged*	Hedera helix pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Lierre grimpant pour préparations homéopathiques	Hedera helix per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Edera per preparazioni omeopatiche
(2091)	Hyoscyamus for homoeopathic preparations *unchanged*	Hyoscyamus niger pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Jusquiame noire pour préparations homéopathiques	Hyoscyamus niger per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Giusquiamo per preparazioni omeopatiche
(2028)	Hypericum for homoeopathic preparations *unchanged*	Hypericum perforatum pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Millepertuis pour préparations homéophatiques	Hypericum perforatum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Iperico per preparazioni omeopatiche
(2501)	Kalium bichromicum for homoeopathic preparations *previously* Potassium dichromate for homoeopathic preparations	Kalium bichromicum pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Potassium (dichromate de) pour préparations homéopathiques	Kalium bichromicum per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Potassio dicromato per preparazioni omeopatiche

(2515)	Sulfur for homoeopathic preparations *unchanged*	Sulfur pour préparations homéopathiques *en ramplecement de* Soufre pour préparations homéopathiques	Sulfur per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Zolfo per preparazioni omeopatiche
(2030)	Urtica dioica for homoeopathic preparations *previously* Common stinging nettle for homoeopathic preparations	Urtica dioica pour préparations homéophatiques *en ramplecement de* Ortie dioïque pour préparations homéophatiques	Urtica dioica per preparazioni omeopatiche *in sostituzione di* Urtica dioica per preparazioni omeopatiche

14A06546

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l., in Barcellona Pozzo di Gotto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2011 con il quale il laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l., ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Garibaldi n. 827 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 luglio 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l., ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Garibaldi n. 827, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 giugno 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III e allegato II + Reg. CE 702/2007 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

14A06524

DECRETO 1° agosto 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 100 del 20 aprile 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2013 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Considerato che il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 113.178 e il numero di raccolta 32.221, con atto a firma del Notaio Luigi Zanichelli del 21 maggio 2014, registrato a Reggio Emilia in data 10 giugno 2014 al n. 6425 Serie IT;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia numero di repertorio 113.178 e il numero di raccolta 32.221, con atto a firma del Notaio Luigi Zanichelli del 21 maggio 2014, registrato a Reggio Emilia in data 10 giugno 2014 al n. 6425 Serie IT.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06526

DECRETO 1° agosto 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» e il reg. (UE) n. 893, di modifica, del 22 agosto 2011, *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 231 dell'8 settembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004 con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela Bresaola Valtellina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 14 settembre 2010 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di Tutela Bresaola Valtellina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2013 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di Tutela Bresaola Valtellina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Bresaola della Valtellina»;

Considerato che il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 701 e il numero di raccolta 320, con atto a firma del Notaio Demetrio Rando del 13 giugno 2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio in data 9 luglio 2014 al n. 3239 Serie IT;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina numero di repertorio 701 e il numero di raccolta 320, con atto a firma del Notaio Demetrio Rando del 13 giugno 2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio in data 9 luglio 2014 al n. 3239 Serie IT.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06527

DECRETO 1° agosto 2014.

Variazione di denominazione di una varietà di soia iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante l'individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 8293 del 16/04/2014, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di soia "Sonia";

Vista la nota con la quale il costitutore della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da "Sonia" a "Xonia";

Considerato concluso l'esame della nuova denominazione presentata dal costitutore;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di soia, iscritta con decreto ministeriale n. 8293 del 16/04/2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3/05/2014, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Soia

Codice Sian	*Attuale denominazione*	*Nuova denominazione*
14875	Sonia	Xonia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A06533

DECRETO 1° agosto 2014.

Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di essa indicato, è cancellata dal registro medesimo:

Colza:

Codice Sian: 14330;

Varietà: Holympic;

DM iscrizione: 16/12/2013;

Responsabile della conservazione in purezza: Momont Hennette e Fils.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A06534

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 luglio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Ricorrenze", dedicato al Giro della Rua di Vicenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata fra l'altro l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Ricorrenze»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla suddetta serie tematica dedicato al Giro della Rua di Vicenza;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 29 maggio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso nell'anno 2014 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicato al Giro della Rua di Vicenza, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 100 g/mq; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13½ × 13½; colori: quadricromia; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: un milione e cinquecentomila francobolli. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 35,00».

La vignetta raffigura, entro una cornice lineare policroma, la «Rua», imponente macchinario che, per secoli, è stato trasportato lungo le strade di Vicenza in occasione della festa popolare «Giro della Rua»; in alto a destra è raffigurata la statua dell'angelo che si trova in cima alla struttura. Completano il francobollo la leggenda «GIRO DELLA RUA - VICENZA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2014

p. Il Ministero dello sviluppo economico
il Direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postale
LANZARA

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A06570

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 147 del 27 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.".

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Dopo l'articolo 35-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Articolo 35-*ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)*. — 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. *b)*, consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.».

2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: «Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.».

Riferimenti normativi:

La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

— Si riporta il testo del comma 6, lett. *b)*, dell'articolo 69 della citata legge 26 luglio 1975 n. 354:

«Art. 69 *(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza)*.

In vigore dal 24 dicembre 2013

1.- 2.- 3.- 4.- 5. (*Omissis*).

6. Provvede a norma dell'articolo 35-*bis* sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) (*Omissis*).

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.

7.- 8. - 9. - 10. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1955, n. 221):

«Art. 3 *(Divieto della tortura)*. — Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 68 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:

«Art. 68 *(Uffici di sorveglianza)*.— 1. - 2. - 3. (*Omissis*).

4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'artico-

lo 78, la cui attività non può essere retribuita. *Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 78 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 78 *(Assistenti volontari)*. — L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-*ter*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-*ter*, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.

3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale

1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 678 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 678 *(Procedimento di sorveglianza)*. — 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-*bis*, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.

1-*bis*. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

*3-*bis. *Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.*».

Art. 4.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. L'articolo 97-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 97-*bis (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari)*. — 1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.

2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

3. *(soppresso).*».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 284 del codice di procedura penale:

«Art. 284 *(Arresti domiciliari)*. — 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

1-*bis*. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-*bis*. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non *il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dalla presente legge:

«Art. 24 *(Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale)*. — 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il *venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative*. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.».

Art. 5 - *bis*

Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150):

«Art. 13 *(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa)*. — 1. - 1-*bis*. - 1-*ter*. (*Omissis*).

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. - 4. - 5. - 6. - 7. (*Omissis*).».

Art. 6.

Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto.

2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;

b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;

c) all'articolo 27, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità»;

d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificati dalla presente legge:

«Art. 25 *(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria)*. — 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, *un corso della durata di dodici mesi*, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. Gli allievi vice ispettori *durante i primi otto mesi di corso* non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, al servizio di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.».

«Art. 27 *(Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria)*. — 1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre *sessanta giorni* è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.».

Art. 6 - *bis*

Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria

1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014».

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie)*. — 1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato ed è allegato al presente decreto, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 luglio 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:

a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;

b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile;

b-*bis*) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto;

c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera *d)*;

f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. (*Omissis*).».

Art. 7.

Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso *altri Ministeri o* altre pubbliche amministrazioni.

2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. *Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1*-ter*, e 280, comma 3*, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. *Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423*-bis*, 572, 612*-bis *e 624*-bis *del codice penale, nonché all'articolo 4*-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 275, del comma 1-*ter* dell'articolo 276 e del comma 3 dell'articolo 280 del codice di procedura penale:

«Art. 275 *(Criteri di scelta delle misure)*. — 1. - 1-*bis*. - 2. - 2-*bis*. - 2-*ter*. (*Omissis*).

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, e 600-*quinquies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

4. - 4-*bis*. - 4-*ter*. - 4-*quater*. - 4-*quinquies*. (*Omissis*).».

«Art. 276 *(Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte)*. — 1. - 1-*bis*. (*Omissis*).

1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.».

«Art. 280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.».

— Si riporta il testo degli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale:

«Art. 423-*bis (Incendio boschivo)*. — Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.».

«Art. 572 *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)*. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.».

«Art. 612-*bis (Atti persecutori)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

«Art. 624-*bis (Furto in abitazione e furto con strappo)*. — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4-*bis* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 4-*bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)*. — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-*ter*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinquies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-*quater*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-*quinquies*. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-*bis* della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-*bis*. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-*ter*, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

— Per il comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale, vedi nota all'articolo 4 della presente legge.

Art. 9.

Disposizioni di natura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001)):

«Art. 148*(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato)*. — 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

2. - 2-*bis*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — 1. - 2. - 3. - 4. (*Omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. - 1-*bis*.- 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. (*Omissis*).

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. - 14. (*Omissis*).».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella I
(prevista dall'articolo 6, comma 1)

«Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 3)

Corpo di Polizia penitenziaria

RUOLO	QUALIFICHE	UOMO	DONNA	TOTALE
Ispettori	Ispettori superiori Ispettori capo Ispettori Vice Ispettori	590 2.780	50 235	640 3.015
Sovrintendenti	Sovrintendenti capo Sovrintendenti Vice Sovrintendenti	4.140	360	4.500
Agenti Assistenti	Assistenti capo Assistenti Agenti scelti Agenti e agenti ausiliari	32.886	3.569	36.455
TOTALE		40.396	4.214	44.610

14A06523

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo al metanodotto Sestino-Minerbio.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2014-0025650 del 1° agosto 2014 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto delle varianti progettuali sviluppate successivamente alla data di emanazione del decreto di compatibilità ambientale n. DSADEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008 relativo al metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48") 75 bar. Il progetto, localizzato nei comuni di Badia Telalda, Casteldelci, Sant'Agata Feltria, Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Cesena, Ravenna, Russi, Conselice, Molinella e Minerbio è stato presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con sede in piazza S. Barbara n. 7, San Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

14A06529

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Parrocchia «Risurrezione di Gesù», in Pizzo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 agosto 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia "Risurrezione di Gesù", con sede in Pizzo (VV).

14A06498

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011034/XVJ(53) del 6 agosto 2014, i manufatti esplodenti denominati:

«Iniziatore elettrico tipo 3850 Z01»;

«Iniziatore elettrico tipo 3850 Z02».

Sono riconosciuti, su istanza del sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «AVIO S.p.a.» sita in Colleferro (Rm) - Corso Garibaldi n. 22 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010363/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, ai prodotti esplodenti, già classificati con decreto ministeriale n. 557/PAS.19404-XVJ/6/64 2004 CE(33) del 18 febbraio 2010 e decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008612/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, possono essere attribuite ulteriori denominazioni commerciali, come di seguito descritto, in accordo ai supplementi, rilasciati dall'ente notificato LOM (Spagna), dei certificati «CE del Tipo», indicati accanto a ciascun prodotto:

denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 1 oppure G3000/34A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 1+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;

denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 2 oppure G3000/36A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 2+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;

denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 3 oppure G3000/32A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 3+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;

denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 5 oppure G2000/28A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 5+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;

denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 2 SP», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 2 SP+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;

denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB FINA», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB FINA+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;

denominazione esplosivo «Polvere da caccia SSB», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia SSB+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;

denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 6 oppure G2000/24A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 6+» - Supplemento n. 3 al certificato LOM 04EXP5015 - data supplemento 13 febbraio 2014.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia, provvedimento ministeriale n. 557/PAS-XVJ/6/64 2004 CE(33) del 18 febbraio 2010 e n. 557/PAS/E/008612/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, con i quali i manufatti in argomento sono stati classificati e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi, il sig. Giancarlo Medici, sostituto del titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc. UEE ITALIA S.p.a. con sede e stabilimento in Aulla - via Canalescuro n. 9 - Terrarossa (Massa Carrara), ha prodotto la sopraindicata documentazione, rilasciata su richiesta della società Maxam Outdoors S.A., Av. Da del Partenon, 16 - 28042 (Madrid).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002014/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, ai manufatti esplosivi di seguito elencati, già classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012018/XVJ/CE/C del 12 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 2013, sono attribuite alternative denominazioni commerciali, in accordo al supplemento C1 del certificato «CE del Tipo» come appresso indicato:

denominazione esplosivo «G24» (processo Bi - *Vis)*, nuova denominazione alternativa «CH6/24 NS» - Supplemento C1 al certificato INERIS n. 0080.EXP.11.0008 - data supplemento certificato C1 20 novembre 2013;

denominazione esplosivo «G28» (processo Bi - *Vis)* nuova denominazione alternativa «CH6/28 NS» - Supplemento C1 al certificato INERIS n. 0080.EXP.11.0008 - data supplemento certificato C1 20 novembre 2013;

denominazione esplosivo «G32» (processo Bi - *Vis)* nuova denominazione alternativa «CH6/32 NS» - Supplemento C1 al certificato INERIS n. 0080.EXP.11.0008 - data supplemento certificato C1 20 novembre 2013;

Denominazione Esplosivo «G36» (processo Bi - *Vis)* nuova denominazione alternativa «CH6/36 NS» - Supplemento C1 al certificato INERIS n. 0080.EXP.11.0008 - data supplemento certificato C1 20 novembre 2013.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi, il sig. Andreani Andrea titolare della licenza di deposito ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S., in nome e per conto della «CHEDDITE S.r.l.», con sede amministrativa e stabilimento siti in Livorno - loc. Salviano - via del Giaggiolo n. 189, ha prodotto la sopraindicata documentazione, rilasciata su richiesta della Nobel Sport 29590 Pont-de-Buis (Francia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011020/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo «ZE 330 (PC 02446)» - Numero certificato BAM 0589.EXP.0420/14 - data certificato 13 maggio 2014 - Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011021/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo «12.7mm EI-Kolumbus» - Numero certificato BAM 0589.EXP.3137/11 - data certificato 5 gennaio 2012 - Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011023/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo «EI Niesen 145 (P-Code 0242)» - Numero certificato BAM 0589.EXP.3912/04 - Data certificato 13 ottobre 2004 - Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A06528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 10 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0011905/MA004.A007/PLUR-L-25 del 30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 10 giugno 2014, concernente la determinazione del contributo di maternità, per l'anno 2014, nella misura di € 28,00.

14A06517

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 9 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/0011164/MA004.A007/PG-L-63 del 31 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9 adottata dal Comitato Amministratore della Gestione Separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 12 maggio 2014, concernente la determinazione del contributo annuale di maternità dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, per l'anno 2014, nella misura di € 20,00.

14A06518

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 2 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/00011113/MA004.A007/RAG-L-84 del 30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 2 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra professionisti.

14A06519

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 68 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 6 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/0011111/MA004.A007/CONS-L-50 del 30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 68 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 6 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra professionisti.

14A06520

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 81/14/di adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 19 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/0011114/MA004.A007/COM-L-123 del 30 luglio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 81/14/DI, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 19 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra professionisti.

14A06521

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 98 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 30 gennaio 2014.

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 98 di cui al verbale della riunione del Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 30 gennaio 2014, rogato dal dott. Paride Marini Elisei, notaio in Roma, Repertorio n. 23723 - Raccolta n. 7078, concernente modifiche allo Statuto.

14A06522

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 33/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 marzo 2014.

Con ministeriale n. 36/0011588/MA004.A007/GEO-L-108 del 7 agosto 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 33/2014 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 marzo 2014, concernente la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento delle pensioni aventi decorrenza 2014.

14A06558

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 34/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 marzo 2014.

Con ministeriale n. 36/0011625/MA004.A007/GEO-L-109 del 7 agosto 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 34/2014 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 marzo 2014, concernente: "Adozione modalità di calcolo riscatti, ricongiunzioni e riserve matematiche per casi particolari. Nota tecnica Studio Attuariale Orrù in data 8 novembre 2013".

14A06559

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 20 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7 agosto 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 20 giugno 2014, con la quale è stato adottato il nuovo testo del "Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012", con la seguente modifica: all'art. 7, comma 6 ed all'art. 9, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "La relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti".

14A06560

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 204 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014.

Con ministeriale n. 36/0009506/MA004.A007/AVV-L-111 del 30 giugno 2014 e con presa d'atto n. 36/0011587/MA004.A007/AVV-L-111 del 7 agosto 2014 – tenuto conto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 443 del 17 luglio 2014, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, si è conformata alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti – è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la deliberazione n. 204 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2014, concernente la rivalutazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 5 del Nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni, per l'anno 2015.

14A06561

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26-27 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0011586/MA004.A007/ING-L-124 del 7 agosto 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26-27 giugno 2014, concernente l'introduzione dell'art. 5.1 bis al vigente Regolamento Generale di Previdenza 2012 (RGP2012).

14A06562

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 9/13/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 28 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0011696/MA004.A007/COM-L-120 dell'8 agosto 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la delibera n. 9/13/AdD, adottata dall'Assemblea dei Delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 28 novembre 2013, concernente la modifica degli articoli 5 e 7 e dei disciplinari A, B e D del nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua solidarietà.

14A06566

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Mortadella di Prato»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Mortadella di Prato» come indicazione geografica protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione di tutela della Mortadella di Prato Via del Ceppo Vecchio, 57, 59100 Prato, ed acquisito inoltre il parere della Regione Toscana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ex PQA III – Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA – entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto è contraria all'articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da alme-

no cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012; fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14.10.2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

«MORTADELLA DI PRATO»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Mortadella di Prato» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Mortadella di Prato» è un prodotto di salumeria costituito da un impasto di carni suine, sale marino, aglio, spezie e alchermes o alkermes (in quantità compresa fra lo 0,3 e lo 0,6 %), insaccato e sottoposto a trattamento termico.

Il prodotto deve presentare al momento della immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

2.1. Caratteristiche fisiche:

peso: compreso tra 0,5 e 10 kg.

forma: cilindrica o vagamente ellittica.

lunghezza: compresa tra 8 e 70 cm.

diametro: compreso tra 6 e 35 cm.

2.2. Caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: liscio o grinzoso a seconda del budello utilizzato;

consistenza dell'impasto: soda e compatta, morbida al palato per la fine macinatura;

colore esterno: rosato e tendente all'opaco;

colore interno: rosa scuro, grazie all'azione colorante dell'alchermes, con macchie di bianco dovute ai cubetti di grasso;

profumo: penetrante e speziato con nota di alchermes fin dal primo impatto;

Sapore: tipico del prodotto per il contrasto fra la nota calda e pungente delle spezie, dell'aglio e del sale marino e quella dolce e delicata dell'alchermes.

2.3. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

rapporto lipidi/proteine: max 1,5.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e confezionamento della «Mortadella di Prato» comprende l'intero territorio del comune di Prato e dei comuni di Agliana, Quarrata e Montale in provincia di Pistoia.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e dei confezionatori è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Materia prima e ingredienti

La «Mortadella di Prato» è costituita esclusivamente dai seguenti tagli di carne, nelle percentuali in peso indicate:

spalla: da 40 a 50%

lardo: da 9 a 15%

rifilatura prosciutto: da 10 a 20%

capocollo: da 5 a 15%

guanciale: da 5 a 15%

pancetta: da 5 a 10%

Gli ingredienti obbligatori sono in peso:

alchermes: da 0,3 a 0,6%

pepe macinato: da 0,1 a 0,3%

pepe in grani: da 0,1 a 0,2%

sale marino: da 2,0 a 3,0%

spezie macinate (coriandolo, cannella, noce moscata, macis e chiodi di garofano): da 0,1 a 0,25%

aglio: da 0,08 a 0,2%

è vietata l'aggiunta di glutammato di sodio.

5.2 Tecniche di lavorazione

5.2.1 Rifilatura, macinatura ed impastatura

I tagli, lavorati manualmente con l'ausilio di un coltello, per consentire un'accurata rifilatura della carne e la completa asportazione delle parti tendinose esterne, e successivamente sezionati in cubetti, vengono fatti riposare per almeno 24 ore in celle frigorifere ad una temperatura compresa tra 0 e 2°C. Trascorso tale periodo di tempo, i vari componenti carnei, escluso il lardo, vengono macinati nel tritacarne avente stampi di 4-8 mm di diametro e, di seguito, miscelati per 3-10 minuti con i cubetti di lardo, il sale marino, l'aglio, il pepe in grano e macinato e le spezie macinate. Sull'impasto si versa quindi l'alchermes e si amalgama il composto.

5.2.2 Insaccatura e legatura

Si procede con l'insaccatura, per la quale viene utilizzato il budello naturale o sintetico. Nel caso si tratti di budello naturale questo deve preventivamente essere lavato con acqua corrente e aceto per almeno 2 ore o, in alternativa, immerso in acqua e aceto per 2 ore.

L'insaccatura nel budello avviene con una dose di macinato di peso variabile tra i 0,5 e i 10 kg. Seguono le operazioni di legatura tramite l'impiego di spago di canapa o rete elastica di cotone.

5.2.3 Stufatura e cottura

Il processo produttivo prosegue con la “stufatura”: il prodotto, per un periodo di tempo compreso tra 1 e 3 giorni a seconda della pezzatura, viene appeso in appositi locali che assicurino una temperatura progressivamente decrescente da un valore iniziale compreso tra 25°C e 23°C fino ad un valore finale compreso fra 20°C e 18°C e una umidità relativa gradualmente crescente da un valore iniziale compreso tra 60% e 65% fino a raggiungere un valore finale compreso tra 73% e 78%.

Ultimata la stufatura, il prodotto viene sottoposto, in alternativa, ad uno dei seguenti trattamenti termici:

cottura in forno a vapore per un tempo compreso tra 9 e 13 ore fino a far raggiungere al cuore del prodotto una temperatura compresa fra 70°C e 72°C;

cottura in caldaia, immergendo il prodotto in acqua a temperatura ambiente; raggiunta la temperatura fra 90°C e 100°C, questa deve essere abbassata ad una temperatura compresa tra i 75°C e gli 80° C e mantenuta a tale livello per un intervallo di tempo compreso tra 150 e 200 minuti.

5.3.4 Risciacquo, raffreddamento e confezionamento

Ultimata la cottura, il prodotto viene risciacquato con acqua a temperatura ambiente, quindi raffreddato in cella frigo o abbattitore fino a raggiungere una temperatura fra 0°C e +2° C al cuore del prodotto per un periodo di tempo pari ad un minimo di 24 fino ad un massimo di 48 ore, al termine del quale si procede all’asciugatura e al confezionamento sotto vuoto.

Il confezionamento deve essere effettuato entro un tempo non superiore ai 20 minuti dall’asciugatura, in modo che la “Mortadella di Prato” non subisca sbalzi di temperatura ed umidità, i quali, oltre a causare il rischio di proliferazione microbica, avrebbero l’effetto di rompere irrimediabilmente il delicato equilibrio organolettico del prodotto, compromettendone l’aroma e alterandone il caratteristico colore rosato.

Art. 6.

Legame con il territorio

La «Mortadella di Prato» è un prodotto di chiaro stampo medievale, che si caratterizza principalmente per le sue caratteristiche organolettiche, frutto dell’originale connubio dell’alchermes (liquore color porpora ricavato un tempo dalla cocciniglia, la celeberrima «grana del tintore», e utilizzato come colorante e aromatizzante), con una abbondante speziatura, (considerata utile a fini batteriostatici e conservativi del prodotto).

La sua specificità è inoltre rafforzata dalla scelta dei tagli di carne utilizzati, dalla lavorazione tradizionale e consolidata e dalla particolarità degli ingredienti, caratteristiche che la rendono un unicum nel panorama gastronomico italiano e che si possono così riassumere: i tagli di carne sono quelli ritenuti più idonei al trattamento di cottura che avviene a termine della stufatura; l’impasto è reso particolarmente coeso grazie al gel proteico ottenuto dalla combinazione delle proteine dei tessuti connettivi, disciolte per azione del sale, con gli zuccheri contenuti nel liquore alchermes; l’impiego del sale marino nell’impasto svolge la duplice funzione di migliorare l’appetibilità del prodotto e di esplicare un’azione batteriostatica necessaria ad una più lunga conservazione; le spezie macinate, (coriandolo, cannella, noce moscata, macis e chiodi di garofano), il pepe nero macinato e in grani e l’aglio, oltre ad agire sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finale, esplicano un’azione batteriostatica ed antiossidante, proteggendo in tal modo i grassi dall’irrancidimento.

Un altro aspetto peculiare è dato dalla circostanza che la cottura è preceduta dalla stufatura, che deve avvenire in locali dedicati, tali da assicurare condizioni di temperatura progressivamente decrescente ed umidità crescente, in modo da garantire una asciugatura prolungata e graduale del prodotto.

La reputazione del prodotto e il suo legame con il territorio sono dimostrati dai seguenti fattori:

6.1 Fattori naturali

Prato fu caratterizzata, fin dall’antichità, da un uso precoce e razionale delle acque del fiume che la attraversa, il Bisenzio, il quale ha un regime idrico di natura torrenziale, con grandi variazioni di portata al variare delle stagioni. La necessità di bonificare la vasta e fertile pianura alluvionale, attraversata, oltre che dal Bisenzio, anche da vari torrenti (Ombrone, Calice, Bardena, Brana, per citare i principali), e l’intuizione di poterne sfruttare le acque vivaci a fini energetici, per il funzionamento sia dei mulini che delle macchine tessili, portò alla costruzione delle c. d. «gore», una vasta rete di canali artificiali che percorrono la piana di Prato e si gettano in ultimo nel torrente Ombrone, che a sua volta tocca i comuni confinanti di Agliana, Quarrata e Montale, ricadenti nella provincia di Pistoia.

Le gore e i torrenti, oltre alla fornitura di energia, permisero in particolare lo sviluppo fin dall’epoca medievale dell’Arte dei Beccai (l’antico nome dei macellai), un’attività che, per motivi di igiene, richiedeva, come il mestiere di tintore, abbondanza di acqua corrente.

Fu allora che, grazie a talentuosi norcini, si affermò la lavorazione e l’uso di carne suina; che non solo godeva di particolare reputazione, ma costituiva, già all’epoca, una voce importante per l’economia. Nell’alto Medioevo essa rappresentava il consumo principale nei mesi fra Novembre e Gennaio, e superava il 30% nel corso dell’anno. Ogni famiglia contadina allevava il proprio maiale ed i cittadini abbienti ricorrevano all’uso della soccida, con la quale si affidavano alle ville di campagna animali da ingrassare, col patto di far «a mezzo di ciò che Dio ne fa». Anche nell’età comunale il consumo di carne suina è stimato nella misura del 32,1%. Almeno fin dalla metà del Cinquecento, a Prato, era concessa, per l’importante Fiera di Settembre, la macellazione di cento maiali, in deroga alle restrittive norme del secolo. Ancora sussistono, per la stessa epoca, testimonianze sui «salsicciari» pratesi, categoria di gran fama e sottoposta ad un dazio particolare a causa dell’imponenza del giro d’affari rappresentato già allora dagli insaccati. Ecco dunque che, grazie ad un irripetibile connubio fra fattori naturali, culturali e umani, la perizia dei norcini di quegli anni si è trasmessa attraverso i secoli, fino a sfociare in una ricetta di chiaro stampo medievale, sia per la presenza di abbondante speziatura, (al fine di garantire una più lunga conservazione del prodotto); sia per l’utilizzo dell’alchermes, (liquore color porpora tinto dalla cocciniglia, la celeberrima «grana del tintore»), che richiama la secolare vicinanza, mediata dall’utilizzo comune della rete dei canali, fra gli antichi mestieri di tintore e beccaio.

6.1 Fattori storici

I primi documenti certi sulla «Mortadella di Prato» come prodotto originario della città di Prato risalgono al 1733, in occasione della beatificazione di suor Caterina de’ Ricci, quando le monache dei monasteri domenicani di Prato allestiscono per gli ospiti un pranzo dove essa figura come specialità locale. Ritroviamo la «Mortadella di Prato» menzionata con questo nome nel 1854 nel carteggio Guasti-Pierallini, in articoli del giornale «Lo Zenzero» del 1862 e, lungo tutto il corso dell’800, in volumi di economia (L’Italia economica del 1868, l’Italia all’opera del 1869), in relazioni redatte in lingua italiana, inglese e francese per le Esposizioni internazionali di Londra e Parigi (in particolare del 1867) e in una nota di un commissario francese di polizia, che ci ragguaglia sull’esportazione del prodotto in Francia (1867) a conferma della sua conquistata reputazione. Nella relazione di un commissario per l’Esposizione internazionale di Londra, in particolare, si dice che «Le Mortadelle di Prato e di Bologna fuori (cioè all’estero) dan nome al genere intero». Anche durante il Novecento sono numerosi i riferimenti documentati alla «Mortadella di Prato», che valicano l’ambito dei ricettari locali per investire l’editoria, la stampa quotidiana nazionale e il mondo della gastronomia nazionale e internazionale, evidenziando in tal modo una crescita importante della sua rinomanza.

6.2 Fattori economici e sociali

La presenza dell’alchermes come ingrediente caratterizzante della «Mortadella di Prato» è un sicuro marcatore dell’origine e dell’esclusività pratese del prodotto. L’alchermes è infatti un liquore di colore rosso vivo ottenuto un tempo esclusivamente dalla cocciniglia, un insetto parassita essiccato e polverizzato, che per secoli è stato adoperato nella tintura dei tessuti, vale a dire in quella che è sempre stata l’attività economica principale della città. La grande dimestichezza pratese con la cocciniglia ha generato fino all’Ottocento una grande versatilità negli usi del colorante, che ha investito tanto il settore tessile quanto quello medicinale. Di questa tradizione è rimasto vivo l’utilizzo gastronomico dell’alchermes, in forme peculiari che continuano a improntare la tipicità del territorio, dalla pasticceria («pesche di Prato») alla salumeria («Mortadella di Prato»). Sul piano economico è inoltre da notare che le aziende pratesi hanno conservato la specificità dei metodi produttivi tradizionali rinsaldando in tal modo un know how proprio del luogo di origine.

6.3 Fattori gastronomici e culturali

La peculiarità della «Mortadella di Prato» ha fatto sì che il prodotto fosse presente in molti libri di cucina e guide gastronomiche locali, nazionali e internazionali, fin dalla prima edizione della «Guida gastronomica d'Italia» del Touring Club Italiano (1931). La sua fama è anche legata alla predilezione dimostrata da grandi chef e personaggi della cultura e della gastronomia internazionali, come il grande scrittore spagnolo Manuel Vasquez Montalban. E' stata inoltre valorizzata come espressione genuina della tradizione gastronomica di Prato da associazioni come l'Accademia Italiana della Cucina (1987) e Slow Food, che nel 2000 ha istituito un Presidio del prodotto. Fin dal '700 si usa gustare localmente la «Mortadella di Prato» con i fichi oppure nella cucina tradizionale come ingrediente di molti piatti tipici, tra i quali i «sedani alla pratese». Il prodotto viene abitualmente proposto in fiere anche di carattere internazionale, oltre che nella locale manifestazione «Divini profumi. Tra bere e sapere, cultura e sapori della provincia di Prato».

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto previsto dal Reg. (UE) 1151/2012. La struttura designata è Agroqualità S.r.l. - Viale Cesare Pavese 305 00144 Roma - tel. 06.54228575 fax 06.54228692 posta elettronica: agroqualita@legalmail.it - agroqualita@agroqualita.it

Art. 8.

Commercializzazione ed etichettatura

La «Mortadella di Prato» può essere commercializzata intera, in tranci o a fette, confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata. Per consentire alla «Mortadella di Prato» di mantenere le caratteristiche organolettiche di cui al punto 2.2, l'eventuale fase di conservazione deve avvenire in cella frigo ad una temperatura compresa fra 0°C e +6° C in confezione sottovuoto e non deve superare i 4 mesi dalla data di confezionamento.

La confezione reca obbligatoriamente in etichetta, a caratteri chiari e leggibili, la denominazione «Mortadella di Prato», seguita dall'acronimo «IGP» o dall'espressione «Indicazione Geografica Protetta», tradotta nella lingua del paese in cui il prodotto viene commercializzato, il simbolo europeo dell'IGP e il logo, come da riproduzione sotto riportata, formato da una immagine ellittica intersecata nella parte inferiore dal perimetro di un riquadro in forma rettangolare, che modifica la sagoma dell'ovale, fondendosi con esso in un'unica figura.

Il bordo è di colore blu - pantone 7463c (96%C 58%M 29%Y 16%K).

All'interno, lo sfondo presenta una sfumatura di tipo lineare, verticale dall'alto verso il basso, con inizio (in alto) di colore blu - pantone 7463c (96%C 58%M 29%Y 16%K) - e fine (in basso) di colore bianco.

All'interno del riquadro rettangolare, centrata e disposta su un'unica riga, è riportata la dicitura «MORTADELLA DI PRATO» di colore nero (0%C 0%M 0%Y 100%K) con carattere font «Trajan Pro Bold», dove la preposizione «DI» è ridotta in scala al 77% rispetto a «MORTADELLA» e «PRATO».

Nella parte dell'ellisse immediatamente superiore al citato riquadro, v'è il disegno di un salume, che rappresenta la Mortadella di Prato; l'area dell'involucro esterno ha il colore pantone 500c (16%C 50%M 38%Y 4%K), mentre l'area del «taglio», che rappresenta l'interno del salume, ha il colore pantone 7419c (20%C 70%M 35%Y 10%K); sovrapposto, ma leggermente sfalsato rispetto a tale immagine, v'è il profilo stilizzato in colore bianco dei contorni del salume medesimo e della sua tipica macchiettatura interna.

Il salume è sormontato dal profilo stilizzato, tracciato in colore bianco, del «Castello dell'Imperatore», monumento rappresentativo della città di Prato, a sottolineare l'appartenenza del prodotto alla tradizione gastronomica cittadina.

Al di sopra di quest'ultimo, disposte su una curva che idealmente riproduce quella del bordo dell'ovale, vi sono tre stelle di colore giallo pantone 3945c (0%C 0%M 100%Y 0%K).

Tutti gli elementi rappresentati sono collocati in posizione centrata.

Il logo, la cui larghezza non può essere comunque inferiore ai 2,5 cm, si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Esso dovrà comunque essere ripetuto sulle due superfici minori, al fine di garantire la riconoscibilità del prodotto, qualora lo stesso fosse affettato sul banco dal rivenditore finale.

14A06525

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Fusione per incorporazione della società «Intesa Sanpaolo Trust Company S.p.A.» nella società «Sirefid S.p.A.», in Milano e relativa decadenza allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Intesa Sanpaolo Trust Company S.p.A.».

Con D.D. 4 agosto 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 1° dicembre 1987, modificato in date 2 febbraio 1994, 31 maggio 2001 e 16 febbraio 2009, alla società "Intesa Sanpaolo Trust Company Fiduciaria S.p.A." o più brevemente "Intesa Sanpaolo Trust Company S.p.A.", con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 08503890157, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella "Società Italiana di Revisione e Fiduciarie S.I.RE.F. S.p.A.", in forma abbreviata "Siref Fiduciaria S.p.A." o "Sirefid S.p.A.", con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 01840910150, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

14A06563

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Prima Fiduciaria S.r.l.», in Limena.

Con D.D. 4 agosto 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 30 giugno 2010, alla Società "Prima Fiduciaria S.r.l.",con sede legale in Limena (PD), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 04463150286, deve intendersi riferita alla "Prima Fiduciaria S.p.A." a seguito della variazione della forma giuridica da "S.r.l." a "S.p.A.".

14A06564

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Finvest Fiduciaria S.p.A.», in Conegliano.

Con D.D. 1° agosto 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 14 febbraio 1989, modificato in data 21 maggio 2002, alla Società "Finvest Fiduciaria S.p.A.", con sede legale in Conegliano (TV), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 01986930269, deve intendersi riferita alla "Finvest Fiduciaria S.r.l." a seguito della variazione della forma giuridica da "S.p.A." a "S.r.l.".

14A06565

Elenco degli enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2013.

Il Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'Albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2013 perché prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggette all'applicazione del comma 9.

L'elenco integrale è consultabile sul sito web del Ministero dello sviluppo economico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it

14A06567

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 luglio 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di specie agraria.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 180 del 5 agosto 2014).

All'articolo unico del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 14, seconda colonna, nella tabella, in corrispondenza della colonna «Varietà», dove è scritto: «Spadone gigante di Santa *Maria*», leggasi: «Spadone gigante di Santa *Marta*».

14A06600

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-192) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.